

Determina n. 223/2023

Torino, 24/11/2023
Prot. n. 2023/13807/DR-TO

DETERMINA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per l'affidamento, tramite RDO su MePA, dei lavori di rifunzionalizzazione dell'immobile Caserma Cesare Battisti - Palazzina Musso e Palazzina Curti, sita in Via Cesare Battisti 6, a Cuneo. CIG: 87663805A0 - CUP: G26E16000000001. Presa d'atto ed autorizzazione affiancamento all'impresa esecutrice designata.

IL DIRETTORE REGIONALE

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, dalle Determinazioni del Direttore dell'Agenzia n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17 dicembre 2021, "Nomina responsabili apicali", n. 105 prot. n. 2023/8980/DIR del 05/04/2023 "Modello organizzativo Direzioni Territoriali", n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14/07/2023 "Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali", con il presente atto formale

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale, tra l'altro, all'art. 65 è stata istituita l'Agenzia del Demanio;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137", che ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
- lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con

nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30.8.2019 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9.9.2019, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17.12.2021;

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio (di seguito Regolamento), deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare l'art. 53 in materia di "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per le disposizioni che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- la Determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17 dicembre 2021, "Nomina responsabili apicali";
- la Determinazione n. 105 prot. n. 2023/8980/DIR del 05/04/2023 "Modello organizzativo Direzioni Territoriali";
- la Determinazione n. 106 Prot. n. 2023/17478/DIR del 14/07/2023 Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici per le parti eventualmente applicabili al caso di specie;

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. 154/2021 prot. n. 2021/10330/DR-TO del 22/09/2021 è stata disposta l'aggiudicazione, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, in favore dell'operatore AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (C.F. e P.IVA: 01468160393) dei lavori per un importo complessivo di 4.187.274,72 € (quattromilionicentottantasettemiladuecentosettantaquattro/72 euro) oltre IVA, di cui 194.975,00 € (centonovantaquattromilanovecentosettantacinque/00 euro) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 (costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, inclusi Costi Aggiuntivi Protocollo anti COVID-19), giusta ribasso del 19,20%, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- il suddetto operatore in sede di gara ha individuato quali consorziate esecutrici ARCHEOS SAS DI MONTELEONE L. & C. Società In Accomandita Semplice C.F. e P.IVA 00191870070 e ROGER GROUP S.p.A., C.F. e P.IVA 08541940964;
- la scrivente Direzione ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'operatore AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ed alle consorziate esecutrici (ARCHEOS SAS DI MONTELEONE L. & C. Società In Accomandita Semplice C.F. e P.IVA

00191870070 e ROGER GROUP S.p.A., C.F. e P.IVA 08541940964) dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;

- concluse le verifiche di legge con esito positivo circa la sussistenza dei requisiti, in data 03/11/2021 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 2021/12176/DR-TO con l'operatore AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell'immobile Caserma Cesare Battisti - Palazzina Musso e Palazzina Curti, sita in Via Cesare Battisti 6, a Cuneo;
- con PROCESO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI dell'11/05/2022, acquisito al prot. n. 5088 dell'11/05/2022, è stata disposta la consegna dei lavori in epigrafe;
- con VERBALE DI COORDINAMENTO N°01 del 19/05/2022, il direttore dei lavori e il CSE hanno verificato l'effettivo inizio della prestazione;
- con atto Repertorio n. 7697 Raccolta n. 5639 del 02/12/2022 a rogito del dott. Silvia Galliano Notaio le due consorziate esecutrici, ARCHEOS SAS DI MONTELEONE L. & C. Società In Accomandita Semplice e ROGER GROUP S.p.A., hanno costituito una società consortile a responsabilità limitata con ragione sociale "CONSORZIO CESARE BATTISTI S.C.A.R.L.", C.F. 12787090013;
- con nota del 11/08/2023, acquisita agli atti della scrivente in pari data al protocollo 9846, l'impresa AR.CO. Lavori S.c.c. comunica alla Scrivente l'intenzione di affiancare alle imprese già designate in sede di gara ROGER GROUP S.P.A. e ARCHEOS SAS DI MONTELEONE L. & C., l'impresa consorziata OMG S.r.l. con sede in Corso Bra, 18F – Alba (CN), CF/PIVA 03319510040;

CONSIDERATO CHE

- il comma 7 bis dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che: “[...] per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) sia consentito designare un'impresa esecutrice diversa da quella indicata in sede di gara, anche per fatti o atti sopravvenuti diversi da quelli previsti specificamente dai commi 17, 18 e 19, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”;
- secondo la giurisprudenza amministrativa (v. *Consiglio di Stato*, sez. V, 23.11.2018 n. 6632), i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, in base all'art. 4, l. n. 422 del 1909, sono soggetti giuridici a sé stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte: di fatto, la modifica operata dal consorzio con l'aggiunta di una consortile nella compagine societaria avrebbe *“un rilievo meramente interno al consorzio medesimo e, come tale, non inciderebbe sul rapporto tra quest'ultimo e la stazione appaltante”* (cfr. *Cons. Stato*, V, n. 3507 del 2017);
- sul tema la giurisprudenza ribadisce, inoltre, che le imprese esecutrici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale al fine di impedire che possano giovare della copertura dell'ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (*ex multis*, *Cons. St.*, A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; *Tar Lazio* 30 aprile 2018, n. 4723);
- in ogni caso, la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro (così come dei consorzi stabili) va perimetrata a quelle concretamente designate per l'esecuzione dell'appalto perché è unicamente con riguardo a tali imprese che va scongiurata la finalità antielusiva dell'eventuale meccanismo sostitutivo, restando viceversa indifferente l'eventuale carenza dei requisiti di ordine generale delle altre

consorziate estranee alla esecuzione dell'appalto in quanto non designate dal sodalizio (TAR Napoli, 13.06.2019 n. 3231);

RILEVATO, ALTRESI', CHE

- nel caso di specie, la nuova consorziata OMG S.r.l. non verrebbe a sostituire alcuna impresa esecutrice bensì ad affiancarsi all'operatore economico aggiudicatario - ed alle imprese dal medesimo incaricate dell'esecuzione dei lavori - rappresentando, quindi, tale modifica soggettiva del consorzio di società cooperative un rilievo "meramente interno" al consorzio stesso;
- non si configura, dunque, alcuna ipotesi di carenza di requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo al consorzio aggiudicatario, ma la verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge va necessariamente estesa anche alla consorziata OMG S.r.l. con sede in Corso Bra, 18F – Alba (CN), CF/PIVA 03319510040;
- sono state, pertanto, effettuate le previste verifiche sulla OMG S.r.l. che hanno dato esito positivo.

Tanto visto, premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

- di dare atto che quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di prendere atto che, sulla base dell'istanza formulata dall'operatore AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile di affiancare alle imprese già designate in sede di gara l'impresa consorziata OMG S.r.l. sono stati effettuati gli opportuni controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- di fornire il proprio benestare alla richiesta formulata dalla AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile e, dunque, di autorizzare l'affiancamento nell'esecuzione dei lavori alla AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile della impresa consorziata OMG S.r.l.;
- di dare atto che l'affiancamento della OMG S.r.l. alle imprese esecutrici non comporta alcuna variazione delle condizioni economiche e contrattuali precedentemente stabilite;
- di assolvere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 mediante pubblicazione della presente Determina sul sito internet dell'Agenzia.

Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza